



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 29/04/2022

Oggetto: **DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022**

SEDUTA Ordinaria
Adunanza di Prima convocazione

L'anno **2022** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20.00**, nella sala municipale delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres.	Nominativo	Pres.
ALBERINI ROBERTA	SI	MOROZZO GABRIELE	SI
AZZOLINI DAVIDE	SI	PANIZZI DONATELLA	SI
BONI BENEDETTA	SI	PICCININI MASSIMO	SI
BOTTESINI ROBERTA	SI	SACCANI ADRIANO	AG
CATERISANO LUIGINA	SI	SALASSI ALESSANDRO	SI
CAVATORTA NICOLA	SI	TORRICELLI CRISTINA	SI
GARDANI LUCA	SI	ZAFFANELLA FABRIZIA	NO
GOZZI PIETRANGELO	SI	ZUCCHINI ILARIA	SI
MINOTTI ALESSIA	SI		

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. CONFORTI MARTINO;

Il Sig. GOZZI PIETRANGELO nella sua qualità di Presidente constata la legalità dell'adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione:

(Per la discussione inerente al presente punto dell'ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“PREMESSO CHE

METODO TARIFFARIO. Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (art. 1, comma 51, della legge n. 147 del 2013). A decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti (art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017). In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA. Le tariffe sono riferite all'anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile. Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell'alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica). Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)

VISTI in particolare l'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 780 per il quale restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI di cui l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi dal 641 al 668

VISTE

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2019, con la quale sono state stabilite le tariffe TARI 2019
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09/07/2020, con la quale sono state stabilite le tariffe TARI 2020
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/06/2021, con la quale sono state stabilite le tariffe TARI 2021

che qui si richiamano e si ritengono per l'intero riportate.

VISTI

- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021) e definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti.
- La Delibera 03 agosto 2021/363/2021/R/rif che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
- La Delibera 26 ottobre 2021/459/2021/R/rif che ha determinato taluni valori monetari e finanziari in continuità con quanto già disposto dal MTR, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 7 del MTR-2 al fine di indicare regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti
- La Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 che approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025
- Il decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2021 di proroga al 31/03/2022 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per gli anni 2022-2024;

RICHIAMATA la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020 che stabilisce che le entrate da detrarre dal totale dei costi del PEF sono le seguenti:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente

RICHIAMATA la sopra indicata Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021 che conferma quanto stabilito dalla sopra indicata Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020.

RICHIAMATO l'articolo 68 del decreto legge Cura Italia 18/2020, che ha sospeso i termini i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi da marzo 2020 al 31 agosto 2021.

DATO ATTO, pertanto che nel 2022 verranno riprese le operazioni di riscossione coattiva

e che in applicazione dell'articolo 12 del d lgs 159/2015 comma 2 la previsione del comma 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che impone di notificare la cartella o l'ingiunzione di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività degli accertamenti tributari

dovrà tenere conto del periodo di sospensione e pertanto gli accertamenti 2017 / 2018 potranno essere riscossi mediante ingiunzione di pagamento da notificare entro il 31.12.2023, con relativi sanzioni, interessi, spese postali e procedurali.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/06/2021 mediante la quale si è proceduto alla deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021.

VISTO che nel caso in cui il gettito conseguito in un determinato anno sia superiore ai costi effettivamente sostenuti la relativa eccedenza, stante la natura di tassa del prelievo in oggetto, deve essere senz'altro riportata a nuovo nei piani finanziari successivi.

DATO ATTO che al 31/12/2020 si rilevano sul Cap. 373400 - SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI economie relative agli anni precedenti per un totale di € 210.399,33 di cui 50.399,33 utilizzati per l'anno 2021 ed il resto destinato agli anni successivi per il calcolo delle tariffe e progetti ambientali.

DATO ATTO che al 31/12/2021 si rilevano sul Cap. 373400 - SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ulteriori economie pari ad € 63.351,51 da destinare agli anni successivi.

VISTA la volontà dell'amministrazione di utilizzare le economie relative alle spese 2020 e 2021 come sopra riportate per finanziare i PEF relativi ai successivi anni di imposta al fine della determinazione delle Tariffe TARI e per realizzare progetti ambientali sul territorio comunale.

RICHIAMATI il PEF 2022 redatto dal gestore del servizio SESA SPA, trasmesso al Comune di Viadana nella sua versione definitiva con nota ns. prot. 304 del 05.01.2022 e relativa relazione di validazione trasmessa al Comune di Viadana dai soggetti terzi incaricati (determinazione dirigenziale n. 733 del 24.12.2021) con ns. prot. 1439 del 17.01.2022, che qui si richiamano e si ritengono per l'intero riportati.

DATO ATTO che dagli atti sopra richiamati risulta un totale PEF per il quadriennio 2022-2025 così ripartito:

- anno 2022: € 2.436.800
- anno 2023 € 2.475.789
- anno 2024: € 2.515.217
- anno 2025: € 2.525.840

tenuto conto che

Il parametro omega (ω) - fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI - assume un valore vincolato pari a 0,1 visto che gli obiettivi di raccolta differenziata comunitari, nazionali e regionali sono ampiamente superati e quindi il relativo valore è da considerare "soddisfacente" in considerazione:

- del grado di erogazione dei servizi di raccolta differenziata svolti da SESA S.p.A ;
- del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche considerando la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero ed il crescente valore dei corrispettivi da materiali incassati dal gestore che sono legati alla qualità delle raccolte differenziate in base alla fascia di qualità definita dai consorzi;
- dei servizi di raccolta rifiuti Covid, di pulizia e sanificazione straordinarie di portici, marciapiedi e ciclabili, di pulizia caditoie ecc. svolti durante la Pandemia.
- Analogamente e sulla base delle stesse considerazioni, il valore di X (coefficiente di recupero di produttività) è definito secondo la matrice di ARERA pari a 0,1% in quanto il fabbisogno standard e lo stato dei servizi risultano a regime ed i valori di riferimento risultano soddisfacenti.

- Il fattore di sharing b - concerne le seguenti categorie di ricavo: derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato; componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di risorse del servizio del ciclo integrato; derivanti dai corrispettivi CONAI - è invece stato definito per poter rispettare lo sharing previsto dal contratto e quindi portare in detrazione € 80.532,00 del 2020 che attualizzato con i deflatori diventa € 80.774,00 a favore del comune per le annualità 2022-2025.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale mediante la quale - in data odierna - è stato sottoposto ad approvazione il Piano Economico Finanziario di gestione del servizio di igiene urbana - anno 2022 - dal Gestore del Servizio S.E.S.A Spa, redatto sulla base del nuovo metodo ARERA e validato dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Viadana.

VISTO il sottostante **RIEPILOGO PEF 2022 PER IL CALCOLO TARIFFE 2022** redatto sulla base delle indicazioni delle Determinazioni ARERA n. n. 02/DRIF/2020 e n.2 02/DRIF/2020 che presenta un totale di € **2.436.800,00** somma base per PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (poi maggiorate della quota del 5% a titolo di tributo provinciale)

RIEPILOGO PEF 2022 PER IL CALCOLO TARIFFE 2022		
<i>Voci ex Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 27/03/2020 e n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021</i>	Importi €	
TOTALE PEF 2021	€ 2.436.800,00	
a. Contributo Statale (MIUR) TARI al netto del tributo prov.	€ 18.605,00	-
b. c. Proventi recupero evasione (previsione incassi sul cap. 23100) e relative sanzioni	€ 110.500,00	-
d. Ulteriori partite Ente territorialmente competente: Minori Spese Gestione Rifiuti 2020 (Cap. 373400 / 2020) - quota 3	€ 67.306,37	-
d. Ulteriori partite Ente territorialmente competente: Attività esterne Ciclo integrato RU	€ 451,00	+
Totale gettito TARI netto riduzioni tecniche	€ 2.240.839,63	=
Importo riduzioni tecniche	25.171,00	+
TOTALE ENTRATA PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI	€ 2.266.010,63	=
<i>Tributo Provinciale (5%)</i>	€ 113.300,53	+
TOTALE GETTITO TARI 2021 (Cap. 23300)	€ 2.379.311,16	=

VISTO pertanto, che sulla base delle risultanze derivanti dalla detrazione dal totale PEF 2021 delle somme rimborsate dalla stato a titolo di contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, delle somme derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, dei minori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 sul Cap. 373400 - SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, il RIEPILOGO PEF 2022 PER IL CALCOLO TARIFFE TARI 2022 ai sensi della Determinazione ARERA n.2/2020 e n. 2/2021 e di conseguenza le somme da iscrivere al capitolo 23300 a titolo di entrata TARI 2021, (comprehensive del tributo provinciale) **è pari ad € 2.379.311,16.**

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti.

VISTO che D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su:

- La definizione RIFIUTI URBANI: estende la definizione di rifiuto urbano ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter.

- L'eliminazione del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale;
- La classificazione dei rifiuti;

oltre aver previsto la possibilità di scelta per le utenze non domestiche di ricorrere al mercato privato uscendo dal perimetro del servizio pubblico.

RICHIAMATO l'Allegato L-quater al D. Lgs. n. 116 del 2020 - Elenco rifiuti "ex-assimilabili".

RICHIAMATO l'Allegato L-quinqies al D. Lgs. n. 116 del 2020 - Attività che producono rifiuti classificati come urbani (ex assimilabili).

CONSIDERATI

- Le disposizioni del D. Lgs. 116/2020.
- Le richieste pervenute dalle utenze non domestiche.
- L'attività di recupero dell'evasione fiscale (accertamenti per infedele o omessa denuncia)

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2021 di proroga al 31/03/2022 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per gli anni 2022-2024;

RICHIAMATI

- Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI
- Il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

RICHIAMATE:

- La delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2022 ad oggetto:" DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2024. -
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 18.03.2022 ad oggetto:" BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 APPROVAZIONE "
- La delibera di Giunta Comunale n. 44 del 18.03.2022 ad oggetto: "PEG FINANZIARIO 2022-2024.

VISTI

- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- La Legge di Bilancio 2022;
- il Decreto Sindacale n. 15, prot. n. 18609, del 30.06.2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Titolare di P.O. del Settore Tributi – Commercio e attività produttive – SUAP alla Dott.ssa Nadia Mori.

VISTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si determinano le tariffe TARI per l'anno 2022 così come riportate nel prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1) che rappresentano una conferma delle tariffe già in vigore per l'anno di imposta 2021.

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

PROPONE

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2022 le tariffe relative alla TARI, come riportato nel prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2. **DI PREVEDERE** in applicazione di quanto sopra una entrata sul cap. 23300 del bilancio 2021 di **€ 2.379.311,16** come da prospetto redatto ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 27/03/2020 e n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 sopra riportato.
3. **DI PRENDERE ATTO** che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
4. **DI DESTINARE** le economie relative alle spese 2020 e 2021 come sopra riportate per finanziare i PEF relativi ai successivi anni di imposta al fine della determinazione delle Tariffe TARI e per realizzare progetti ambientali sul territorio comunale.
5. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. **DI PUBBLICARE** le nuove tariffe nell'apposita sezione del Sito internet Istituzionale.
7. **DI DICHIARARE** presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d'urgenza della deliberazione in essa contenuta."

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sono assenti dall'aula al momento del voto i Consiglieri: Benedetta Boni e Davide Morozzo.

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 33**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/04/2022

Il Responsabile di Settore

Nadia Mori

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
GOZZI PIETRANGELO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CONFORTI MARTINO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GOZZI PIETRANGELO in data 12/05/2022
CONFORTI MARTINO in data 12/05/2022